

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino (OAT), una fondazione di diritto privato apolitica ed aconfessionale, senza limitazioni di durata, le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della sola Regione Piemonte.

Art. 2 - Denominazione e Sede

La denominazione dell'ente è

"Fondazione dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino" o, in versione abbreviata,

"Fondazione OAT".

La sede coincide con quella del fondatore che attualmente è in Torino, via Giolitti n.1.

Per l'esercizio della propria attività la fondazione può avvalersi di uffici distaccati la cui istituzione e soppressione è rimessa alla discrezionalità del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 3 - Scopi

La Fondazione non ha fini di lucro soggettivo.

Essa ha per scopo la valorizzazione e la qualificazione della professione dell'Architetto, il suo costante aggiornamento tecnico scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in materia di architettura, urbanistica, paesaggio e conservazione o comunque nella materia oggetto della professione di Architetto, il tutto in conformità e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 e quindi, fra l'altro, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria.

A tal fine la Fondazione può:

I) sostenere l'attività dell'OAT nel campo degli studi di architettura, urbanistica, paesaggio e conservazione mediante il supporto e la valorizzazione dell'attività da esso svolta, dei programmi scientifici documentati che l'OAT propone di perseguire con il finanziamento della Fondazione;

II) promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e di tipo informatico) con l'esclusione di giornali quotidiani;

III) promuovere attività di ricerca tecnico-scientifica nei campi dell'architettura, urbanistica, paesaggio e conservazione e, in genere, nelle materie tecniche rientranti nelle competenze dell'Architetto; raccogliere, coordinare, comparare, pubblicare informazioni e studi concernenti l'attività relativa a settori di interesse degli Architetti; promuovere, difendere ed adeguare la figura professionale dell'Architetto, in sintonia con le previsioni della legislazione sopranazionale in materia, anche attraverso forme di svolgimento aggregato della professione, secondo le previsioni di legge;

IV) istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della professione e di orientamento alla stessa, nonché corsi di formazione e qualificazione previsti dalla vigente legislazione in materie rientranti nelle competenze professionali degli Architetti, anche tramite la collaborazione di consulenti esterni, utilizzando, ove prevista, la delega all'uopo conferita dall'OAT o dall'Università o da altri Enti pubblici o privati. I partecipanti a questi corsi non possono ricevere attestati di profitto o di merito;

V) promuovere e finanziare convegni, riunioni, mostre, nonché seminari di studio su argomenti di architettura, urbanistica, paesaggio e conservazione e, in genere, sulle materie tecniche rientranti nelle competenze dell'Architetto; organizzare e partecipare al confronto pubblico nelle materie predette;

VI) fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;

VII) istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica in argomenti di architettura, urbanistica, paesaggio e conservazione, e in genere, nelle materie tecniche rientranti nelle competenze dell'Architetto. Le borse sono assegnate a persone meritevoli, tenendo conto eventualmente di uno o più dei seguenti requisiti: titoli scolastici posseduti, titoli scientifici

acquisiti, lavoro di ricerca già svolto o da svolgere, con-dizione economica, nonché di quegli altri requisiti che saranno, di volta in volta, individuati dal Consiglio di Amministrazione;

VIII) La Fondazione può esercitare ogni altra attività necessaria alla realizzazione degli scopi statutari che il consiglio di amministrazione ritenga opportuna. Gli utili di tali attività devono essere interamente destinati ai fini istituzionali essendone vietata, sotto qualunque forma, la distribuzione.

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione - tramite il suo Consiglio d'Amministrazione - può tra l'altro:

- perfezionare atti e stipulare contratti strumentali alle proprie attività, compresi quelli che comportino l'indebitamento anche a lungo termine, la concessione di garanzie reali o personali, l'affidamento a terzi della gestione di proprie attività e la commissione di appalti in genere;
- amministrare e gestire beni mobili e immobili di cui l'ente sia proprietario, conduttore, comodatario o comunque detentore;
- assumere partecipazioni in altri organismi pubblici o privati aventi fini analoghi;
- aderire ad istituzioni aventi scopi analoghi od affini ai propri;
- promuovere e svolgere ogni altra iniziativa anche di natura commerciale e finanziaria, purché non sia puramente speculativa, ma funzionale ai propri scopi.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o altri beni eseguiti dal fondatore;
- dai beni immobili e mobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici e privati, nonché da persone fisiche sempre che i beni mobili ed immobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste nell'articolo 3);
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione deliberi di destinare al patrimonio.

Art. 6 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi o elargizioni di sostenitori della Fondazione che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dai fondi destinati dalla Unione Europea alle attività di formazione.

Le rendite e le risorse della fondazione sono impiegate per il funzionamento della fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della fondazione deve in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.

Art. 7 - Sostenitori della Fondazione

Sono Sostenitori della Fondazione le persone fisiche e gli enti collettivi con o senza personalità giuridica che versino contributi annui stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione. che sostengano le attività della Fondazione e siano considerati tali dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 8 - Consiglio d'Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione di sette componenti, sei dei quali sono nominati dal Consiglio dell'OAT e revocabili in qualunque tempo dal Consiglio stesso con la maggioranza dei suoi componenti in carica, mentre il settimo è di diritto il Presidente o un consigliere dell'OAT in carica al momento della nomina del Consiglio in oggetto. Gli amministratori durano in carica quattro anni o comunque fino a quando il Consiglio OAT, insediatosi all'esito delle elezioni per il suo rinnovo, non provveda a nuova nomina entro i termini di

cui al comma che segue.

I consiglieri della Fondazione, ad eccezione del membro di diritto, sono nominati dal Consiglio OAT entro novanta giorni dal suo insediamento, con il voto di almeno i due terzi dei suoi componenti, dopo esame di specifica relazione circa le attività svolte e le iniziative in corso e audizione dei componenti del Consiglio cessato.

Nella sua prima adunanza dopo l'insediamento, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con il voto di almeno i due terzi dei suoi componenti, sceglie tra i propri membri elettivi il Presidente ed il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento. La definizione di impedimento potrà essere oggetto di apposita regolamentazione. In assenza del Presidente e del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 9 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione secondo quanto previsto dal presente statuto e dal regolamento esecutivo.

In particolare, il Consiglio d'Amministrazione:

I) redige ed approva il Regolamento esecutivo della Fondazione;

II) entro il 31 dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo per l'anno seguente. Il termine è prorogato fino al 28 febbraio successivo ove particolari esigenze, debitamente elencate in apposita delibera del Consiglio di Amministrazione con cui viene fissato il nuovo termine, lo rendano necessario. Approva il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo) e la relazione illustrativa;

III) entro lo stesso termine, presenta al Fondatore il conto consuntivo e la relazione illustrativa, il bilancio preventivo per l'anno in corso, la relazione sulle attività che si intendono svolgere, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

IV) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

V) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, ferme restando le formalità stabilite dalla legge;

VI) stabilisce i programmi della Fondazione;

VII) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;

VIII) delibera le modifiche dello statuto (da sottoporre alla autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del membro di diritto dell'OAT;

IX) può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi dell'opera di esperti e di professionisti;

Art.10 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, con avviso contenente il giorno, il luogo e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito per posta raccomandata, o con qualunque mezzo di rapida comunicazione che fornisca prova documentale dell'invio e del ricevimento, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con qualunque mezzo di rapida comunicazione, che fornisca prova documentale dell'invio e del ricevimento, spedito almeno ventiquattro ore prima dell'ora di inizio della riunione.

Art. 11 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e sono esposte nella sede della Fondazione per almeno quindici giorni continuativi.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne svolge le funzioni a norma dell'articolo 9.

Art. 12 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni consiliari ed esercita i poteri delegatigli di volta in volta o in via continuativa.

La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente e, in funzione vicaria, al Vice Presidente. Le modalità di sostituzione del Presidente potranno essere soggette ad apposita regolamentazione.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha facoltà di conferire procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Le riunioni e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

I verbali sono redatti dal Direttore, od in sua assenza da un consigliere, e sono dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Art. 13 - Dimissioni o altre cause di cessazione dei Consiglieri di Amministrazione

In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, dei Consiglieri della Fondazione, il Consiglio dell'OAT sostituisce il Consigliere venuto a mancare il quale scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

In caso di assenza di un consigliere per tre sedute consecutive senza avere giustificato l'assenza, lo stesso decade di diritto e il Consiglio richiederà all'Ordine la nomina di un sostituto.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa; i controlli potranno essere effettuati in via individuale.

Annualmente il Collegio dei Revisori redige una relazione scritta in merito ai controlli eseguiti e redige anche la propria relazione sul bilancio preventivo e sulla compatibilità con essa delle attività che si intendono svolgere.

Il Collegio dei Revisori è composto di almeno tre membri, è nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio stesso.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto e senza che la loro presenza entri nel computo della maggioranza.

Le relazioni dei Revisori devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente bollato prima dell'uso.

Art. 15 - Il Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un Direttore.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere favorevole dell'Ordine degli Architetti e Pianificatori della Provincia di Torino.

Egli collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Pertanto, egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione, svolge le funzioni di segreteria del Consiglio di Amministrazione e della Fondazione, curando la redazione dei verbali delle relative riunioni.

Art.16 - Il Comitato tecnico scientifico

La Fondazione può essere assistita da comitati tecnico-scientifici che hanno funzioni consultive a richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Essi hanno anche funzioni propositive in materia scientifico - culturale.

I Comitati tecnico-scientifici sono composti da un numero variabile di componenti deciso a discrezione del Consiglio di Amministrazione in funzione degli obiettivi da raggiungere e

periodicamente il Consiglio dovrà aggiornarne l'elenco.

I Comitati eleggono propri Presidenti scegliendoli nell'ambito dei propri componenti, i quali durano in carica come il Consiglio di Amministrazione.

Art.17 - Scioglimento e liquidazione

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione della Fondazione determinata da qualsiasi causa, i beni della Fondazione sono liquidati e il ricavato, al netto delle spese di liquidazione, è destinato a borse di studio che vengono assegnate secondo le determinazioni del Consiglio dell'ente fondatore.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina tre liquidatori un liquidatore, definendone i compiti.

I liquidatori non hanno diritto a compenso.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nello statuto e nell'atto costitutivo, si richiamano le previsioni di cui agli artt.14 e segg. Codice Civile o alle Leggi di riferimento.